

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA

MAGISTRALE INTERCLASSE in

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE. TUTELA E

VALORIZZAZIONE (LM2/LM89)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione LM2/LM89 in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) e nel rispetto di quanto disposto dallo [Statuto](#), dal [Regolamento didattico di Ateneo](#) e dal Regolamento di Dipartimento.
2. Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studio ai sensi dell'art. 11 del [Regolamento didattico di Ateneo](#).
3. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente scelto tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

1. È attivato presso l'Università degli Studi della Tuscia (DISTU) il Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione Classi LM2/LM89.
2. Il corso è articolato in due percorsi: archeologico e storico-artistico.

Art. 3

Obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale

Il Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte, tutela e valorizzazione ha come obiettivo la formazione di specialisti nel settore dei beni archeologici e storico-artistici che, muovendo da una già acquisita conoscenza delle diverse tematiche relative ai beni culturali, conseguita nell'ambito di una laurea di primo livello, sviluppino avanzate competenze di carattere teorico, storico e critico-metodologico.

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

Per il percorso archeologico, la formazione prevede la piena maturazione di conoscenze indirizzate allo studio delle principali aree dell'archeologia - dall'ambito preistorico e protostorico a quello classico e medievale - fondate su specifiche competenze nelle procedure dello scavo, della ricognizione e della classificazione dei reperti, supportate da solide competenze nelle discipline storiche, filologiche e storico-artistiche. Il corso ha inoltre l'obiettivo di fornire ai laureati le nozioni necessarie per una corretta gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, documentario e monumentale.

Il percorso indirizzato allo studio delle vicende storico-artistiche e a quelle della tutela e valorizzazione delle opere d'arte intende rispondere alla richiesta del mondo del lavoro orientato alla collaborazione interdisciplinare tra storici dell'arte, conservatori, scienziati e restauratori al fine di garantire una corretta metodologia di intervento nell'azione di tutela del patrimonio storico - artistico. I laureati possederanno avanzate competenze di carattere storico e metodologico relative allo sviluppo delle arti dal medioevo all'età contemporanea. Per entrambi gli indirizzi, il corso di studi si articola in una serie di insegnamenti dedicati alle materie caratterizzanti, attraverso le quali individuare piani di studi legati ad ambiti specifici e cronologicamente definiti. Alcuni dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti, pertinenti a settori ampi ed articolati del percorso di studi, sono ripresi anche tra le materie affini e integrative. Per quello che riguarda la didattica, accanto alle lezioni frontali potranno essere previste esercitazioni scritte, attività seminariali seguite dai docenti, attività di laboratorio, sopralluoghi didattici in luoghi di interesse archeologico e storico-artistico.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

I requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia. Per l'iscrizione, oltre al titolo prescritto si richiedono adeguate conoscenze in ambito letterario, linguistico, storico, geografico, storico-artistico, archeologico e tecnico-metodologico acquisite nell'ambito di una formazione universitaria di primo livello.

Per poter accedere ad uno dei due percorsi del corso magistrale interclasse occorre:

- aver conseguito la laurea di primo livello in qualsiasi classe di laurea (ex D.M. n. 270/04, ex D.M. n. 509/99, ex D.M. n. 508/99);
- essere in possesso di laurea di ordinamenti previgenti oppure di titoli equipollenti;
- possedere un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

- in ogni caso aver acquisito, in uno o più dei seguenti settori scientifico disciplinari, i seguenti CFU (Crediti Formativi Universitari):

per il percorso archeologico (LM2):

20 CFU: L-ANT/01, L-ANT/04, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/01, L-OR/05;

15 CFU: L-ANT/02, L-ANT/03, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-OR/01, L-OR/02;

per il percorso storico-artistico (LM89):

20 CFU: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04;

15 CFU: IUS/10, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, M-DEA/01, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04.

Per accedere al Corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione occorre inoltre sostenere, con una Commissione composta da membri del Consiglio di Corso di Studio, un colloquio teso a verificare l'adeguatezza della preparazione e la conoscenza di almeno una lingua veicolare dell'Unione Europea. Per i candidati che non avessero conseguito i CFU previsti, l'ammissione sarà comunque possibile sulla base della valutazione del *curriculum* e del risultato del colloquio volto ad esaminare, caso per caso, la preparazione in ambiti caratterizzanti e la motivazione dei candidati. In base alla verifica, il candidato sarà ammesso o dovrà integrare, prima dell'iscrizione e secondo le modalità suggerite dalla Commissione, i CFU prescritti.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea magistrale è necessario acquisire 120 CFU.
2. All'atto dell'immatricolazione, o dell'iscrizione agli anni successivi, gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale, secondo quanto disposto dall'art. 23 [del Regolamento didattico di Ateneo](#) e dal Regolamento studenti a tempo parziale (disponibili sul sito web di Ateneo).

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

2. Il Consiglio di Dipartimento, in relazione alla classe di laurea magistrale di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo il criterio della coerenza fra obiettivi formativi degli insegnamenti svolti nella sede di provenienza con quelli specifici del corso LM2/LM89. Il riconoscimento sarà comunque non inferiore al 50% di quelli già maturati dallo studente relativamente ai medesimi settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
3. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. I CFU acquisiti dallo studente nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca all'estero sono riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti, e sulla base dei seguenti criteri: valutazione della coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività sostenute all'estero con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio; la non ripetizione di attività formative già svolte. Il riconoscimento è effettuato perseguendo la finalità di favorire la mobilità degli studenti, fino a concorrenza dei CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.
2. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca in ambito europeo (ERASMUS) dovrà fare riferimento allo specifico regolamento di Ateneo (disponibile sul sito web di Ateneo).

Art. 8

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del Corso di Studio è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti delle Classi LM2/LM89.
2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e nel sito web di Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.
4. Non sono fissate propedeuticità.
5. Il Corso di Studio in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione ha durata normale di due anni.
6. L'attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di 60 CFU all'anno. Lo studente che abbia comunque ottenuto 120 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dalla struttura didattica può conseguire il titolo anche prima della scadenza biennale.
7. L'articolazione didattica consiste in 11 prove di esame. Le attività formative si distinguono in: attività caratterizzanti ed affini integrative. Per contenuti gli insegnamenti sono: monodisciplinari o integrati (2 moduli).
Le attività formative sono distribuite in semestri e il secondo anno è destinato, oltre alla normale attività didattica, alla preparazione dell'elaborato finale.
8. Il percorso formativo è strutturato destinando 64 CFU alle 'attività formative caratterizzanti' e 16 CFU alle 'attività affini e integrative'. Alle altre attività formative sono destinati 40 CFU così distribuiti: 8 CFU per la 'materia a scelta', 10 CFU per il 'tirocinio', e 22 CFU per la prova finale.
9. Gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio di questa o altra università, per poter iscriversi al secondo anno devono aver conseguito un minimo di 40 CFU.

Art. 9

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

1. L'elenco degli insegnamenti, previa attivazione, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari (SSD), della loro pertinenza alle attività caratterizzanti, affini e integrative, degli obiettivi specifici, dell'articolazione in moduli, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e delle eventuali propedeuticità, è riportato nella Guida dello Studente e sul sito web di Dipartimento.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato didattico.
2. Nel percorso sono previste:
 - lezioni frontali;

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

- attività di laboratorio ed esercitazioni;
- visite didattiche di approfondimento presso musei, archivi, aree archeologiche, istituzioni preposte alla tutela, al restauro e alla valorizzazione dei beni culturali;
- attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso strutture pubbliche o private di servizio, di produzione, di ricerca (tirocinio);
- attività di ricerca scientifica o progettuale-professionale per la preparazione della tesi di laurea.

Art. 11

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascun esame e per ciascuna altra attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei CFU attribuiti.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
 - esami di profitto;
 - prove di idoneità.
3. Gli esami di profitto possono essere effettuati nei periodi dedicati e denominati sessioni d'esame, nonché secondo quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12

Prova finale

1. La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in forma originale, sotto la guida di un relatore, docente del Corso di laurea. L'elaborato dovrà dimostrare capacità di indagine e di approfondimento sul tema prescelto, potrà inoltre essere presentato e discusso in lingua inglese.
2. La tesi è discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore su proposta del Consiglio di Corso di Studio. Il Direttore nomina inoltre un correlatore, a cui viene affidato il compito di fornire un supporto critico per la revisione della bozza finale. Il correlatore fa parte della Commissione d'esame.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.
4. Per la prova finale vengono assegnati 22 CFU.

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

5. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione ha a disposizione 7 punti complessivi e assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:

- media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti;
- eccellenza della carriera accademica dello studente (lodi) (fino a un massimo di 1 punto);
- completamento degli studi entro il periodo previsto (fino a un massimo di 2 punti);
- partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (fino a un massimo di 1 punto);
- qualità della tesi valutata in base all'originalità e alla rilevanza scientifica (fino ad un massimo complessivo di 7 punti).

La lode è conferita dalla commissione agli studenti meritevoli all'unanimità.

Art. 13

Riconoscimento di crediti per *stages* e tirocini

1. Per le attività di *stage* e di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 10 CFU.
2. Per i periodi di studio all'estero si applica l'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 14

Regole di presentazione dei piani di studio individuali

1. Gli studenti possono presentare piani di studio individuali solo *on-line* durante una finestra temporale stabilita e riportata nel Manifesto degli Studi.
2. La compilazione dei piani di studio deve essere effettuata già durante il primo anno di corso.
Lo studente dovrà preventivamente scegliere uno dei due percorsi: Archeologia o Storia dell'arte. Nella compilazione è necessario attenersi agli schemi approvati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, pubblicati nel sito web di Dipartimento.
3. I piani di studio sono approvati da una Commissione appositamente costituita e devono prevedere, per il raggiungimento dei 120 CFU richiesti per il conseguimento della laurea magistrale, anche le seguenti attività formative:
 - a scelta libera dello studente (8 CFU);
 - tirocinio (10 CFU);
 - prova finale (22 CFU).

Art. 15

Tutorato

1. Sono previste, ai sensi dell'art. 14 del [Regolamento didattico di Ateneo](#), le seguenti attività di tutorato:

- accoglienza, assistenza didattica e sostegno agli studenti al fine di promuoverne un'attiva partecipazione alla vita universitaria e la mobilità internazionale;
- supporto finalizzato al contenimento degli abbandoni e alla velocizzazione del percorso formativo.

Le attività di tutorato sono svolte dai docenti del Corso di Studio anche con la collaborazione di studenti scelti sulla base di appositi bandi redatti dall'Ateneo con le modalità previste dal relativo regolamento interno.

Per ciascun studente è previsto l'affiancamento di un tutore, scelto tra i docenti afferenti al corso stesso e nominato dal Direttore su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

I tutori riferiscono al Consiglio del Corso di Studio di qualsiasi notizia ritenuta utile per migliorare l'efficacia del corso o risolvere eventuali difficoltà degli studenti.

Art. 16

Attività di ricerca

1. Le tematiche di ricerca a supporto dell'attività didattica del Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione fanno riferimento alle aree di conoscenza di cui all'art. 3.

2. I *curricula* scientifici dei docenti con insegnamenti nel Corso di laurea magistrale in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e Valorizzazione sono disponibili nel sito web dei Dipartimenti di afferenza.

Art. 17

Obblighi degli studenti

1. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria ad eccezione del tirocinio.

Art. 18

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. Il Dipartimento attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con la seguente modalità: entro le ultime tre settimane di ogni semestre di corso, gli studenti compilano le

Regolamento didattico del corso di Laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'arte. Tutela e valorizzazione
(emanato con D.R. n. 974/16 del 22.11.2016, modificato con D.R. n. 387/21 del 08.07.2021)

schede di valutazione della didattica somministrate per ogni insegnamento, che vengono poi analizzate dal Nucleo di Valutazione.

2. Il Consiglio di Corso di Studio provvede annualmente alla valutazione dei risultati della didattica utilizzando gli indicatori numerici per la didattica definiti dal Ministero, dall'Ateneo e forniti dal referente informatico di Dipartimento.

Art. 19

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al [Regolamento didattico di Ateneo](#) ed al Regolamento di Dipartimento.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio di Corso di Studio e approvate dal Consiglio di Dipartimento nonché dal Senato Accademico.